



**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO**

**"CAMPAGNE PER GLI ANIMALI - ONLUS"**

**STATUTO**

**COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE**

**Art. 1.** È costituita con Sede pro tempore presso il domicilio del Presidente l'Associazione di Volontariato denominata "Campagne per gli Animali - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale"; essa è associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e si ispira ed agisce in conformità alla Legge n. 266 dell'11.08.1991.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale" che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione potrà far uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico anziché della locuzione "Organizzazione non Lucrativa di Utilità

Sociale" dell'acronimo "ONLUS".

#### **DURATA**

**Art. 2.** La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale. L'Associazione potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati, come previsto dall'art. 26 del presente Statuto.

#### **AUTONOMIA**

**Art. 3.** L'Associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività.

#### **FINALITÀ E ATTIVITÀ**

**Art. 4.** L'Associazione "Campagne per gli Animali", più avanti chiamata per brevità Associazione, è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, ma di servizio culturale su base di volontariato, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nei seguenti settori: tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, istruzione e formazione.

**Art. 5.** Gli scopi dell'Associazione sono i seguenti:

- a) sensibilizzare la comunità riguardo la tutela e la valorizzazione della natura, degli animali e dell'ambiente;
- b) pubblicare una rivista periodica di approfondimento del veganismo etico e di cultura antispecista intitolata "Veganzetta";
- c) promuovere un'etica basata sul rispetto per tutti i viventi;
- d) promuovere tutte le pratiche che portano a salvare direttamente o indirettamente vite di animali umani e non

umani;

e) stigmatizzare tutte le pratiche che comportano sofferenza agli animali umani e non umani.

Per attuare concretamente i propri scopi, l'Associazione potrà:

- svolgere attività concrete di solidarietà, salvaguardia e protezione riguardanti le finalità statutarie;
- produrre materiale informativo cartaceo e digitale;
- diffondere lo stesso attraverso i mass-media e ogni altro mezzo di comunicazione utile, come internet;
- promuovere campagne, convegni, conferenze, manifestazioni e ogni tipo di iniziativa affine.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente statuto, a eccezione di quelle direttamente connesse e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione intende perseguire gli scopi sopraelencati senza ricorrere a nessun tipo di violenza e non consente, quindi, ad alcuno, per nessun motivo, di compiere azioni violente in suo nome.

Le suddette attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie dei propri aderenti.

Tali prestazioni non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno da eventuali beneficiari diretti. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese documentate

sostenute per l'attività prestate e preventivamente concordate con l'Associazione stessa.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

#### **DENOMINAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE**

**Art. 6.** La testata della rivista adotterà il nome "VEGANZETTA", verrà registrata a norma di legge e resterà di proprietà dell'Associazione.

Il Comitato di Redazione è responsabile della linea editoriale ma è il Direttore Responsabile ad autorizzare in ultima istanza il materiale da pubblicare.

Chiunque (non solo gli associati) può chiedere che un suo scritto o illustrazione venga pubblicato sulla rivista; la pubblicazione è comunque subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di Redazione e del Direttore Responsabile.

#### **SOCI**

**Art. 7.** Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'Associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda di iscrizione all'Associazione.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per

iscritto all'interessato specificandone i motivi: l'aspirante socio ha poi 30 giorni di tempo per ricorrere in assemblea.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

#### **DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

**Art. 8.** Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente per l'approvazione e le modificazioni del presente Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, di essere eletti alle cariche sociali e di partecipare alle attività promosse dall'Associazione.

**Art. 9.** Tutti gli associati hanno il dovere di:

- a) versare puntualmente le quote sociali stabilite;
- b) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
- c) svolgere le attività preventivamente e comunemente concordate;
- d) osservare quanto previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle delibere prese dagli organi sociali.

#### **PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

**Art. 10.** La qualifica di socio si perde per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) morosità prolungata nel pagamento delle quote associative se

questa eccede i limiti fissati nel Regolamento.

I provvedimenti concernenti la perdita della qualifica di socio vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

**Art. 11.** La qualifica di socio si perde altresì per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, per gravi motivi (indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni) che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso potrà fare ricorso all'Assemblea la quale delibererà in merito nella sua prima seduta. La decisione dell'Assemblea dei soci è definitiva e inappellabile.

#### **RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 12.** L'associato si assume ogni responsabilità nei confronti di terzi per fatti dolosi e/o colposi arbitrariamente dallo stesso posti in essere nonché per ogni dichiarazione da quest'ultimo rilasciata a titolo personale, ossia per ogni iniziativa o dichiarazione che non sia stata concordata con l'Associazione.

L'associato solleva altresì l'Associazione da ogni responsabilità in ordine a qualsiasi incidente che lo stesso dovesse subire in dipendenza dalla partecipazione all'attività associativa, salvo che ciò dipenda da responsabilità diretta dell'Associazione.

L'associato pertanto dichiara e garantisce di tenere indenne e di

manlevare l'Associazione da ogni conseguenza dannosa e/o richiesta di risarcimento dei danni che lo stesso e/o terzi possano vantare in relazione ai fatti di cui sopra.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della L 266/1991, l'Associazione provvede ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato.

#### **QUOTA ASSOCIATIVA**

**Art. 13.** L'Assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dai soci. È facoltà degli stessi effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti.

I versamenti delle quote e dei contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **ORGANI SOCIALI**

**Art. 14.** Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

**Art. 15.** I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione ma solo il rimborso delle spese sostenute e documentate sostenute in relazione alla loro carica; tali spese devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

#### **ASSEMBLEA**

**Art. 16.** L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto a un voto qualunque sia il valore della quota. La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente personale; è ammessa la possibilità di delega scritta di un associato a un altro associato, il quale non può rappresentare più di due associati nell'ambito della stessa Assemblea.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario; è inoltre convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da parte del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

La seconda convocazione può avvenire solo trascorsa un'ora dalla prima.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca virtuale posta nel sito dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata o mediante posta elettronica (oppure tramite lettera raccomandata su precedente richiesta del singolo socio)

da parte del Presidente e, nei casi urgenti, con raccomandata a mano o telegramma da inviarsi almeno due giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e/o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati mentre, in seconda convocazione, è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea in prima e seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In Assemblea hanno diritto di voto solo gli associati, in regola con il pagamento della quota annuale, che si siano iscritti o abbiano rinnovato l'iscrizione almeno un mese prima della data dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità del presente Statuto vincolano tutti i soci, anche gli assenti e i dissenzienti.

I dissenzienti devono comunque essere citati nel verbale e verranno quindi esonerati dalle eventuali responsabilità che tali decisioni potranno comportare.

Gli associati minorenni possono essere rappresentati, senza diritto di voto, da chi esercita la patria potestà.

Le votazioni normalmente avverranno a scrutinio palese per alzata di mano in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo; tuttavia, l'Assemblea stessa può decidere

preventivamente su quali oggetti votare a scrutinio segreto.

**Art. 17.** L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- determinare la quota associativa annua;
- discutere e approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- discutere e approvare il programma generale annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare i regolamenti;
- esaminare i ricorsi sulle mancate ammissioni di nuovi soci;
- decidere sui ricorsi presentati dai soci esclusi;
- discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

**Art. 18.** L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- modifica dello Statuto, in presenza di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e di un quinto in seconda, e con voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 19.** Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; esso è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, poteri che non siano riservati per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea Ordinaria degli Associati.

La fissazione del numero dei membri è rimessa alla decisione dell'Assemblea Ordinaria degli Associati.

Il Consiglio dura in carica tre esercizi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente a seguito di semplice richiesta scritta o verbale del Vice Presidente o di un Consigliere senza formalità. La convocazione è fatta per iscritto a mezzo posta elettronica oppure fax da spedirsi almeno 8 giorni prima dell'adunanza. Tuttavia, le riunioni e le delibere del Consiglio Direttivo sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto di chi presiede la riunione. È riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di sostituire i membri dimissionari o che per qualsiasi altra causa cessino di far parte del Consiglio e di cooptare altri membri fino a un massimo di 1/3 (un terzo) dei suoi componenti regolarmente eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati nella sua prima riunione ordinaria.

Decade dal Consiglio Direttivo il Consigliere che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- a) quando l'Assemblea degli Associati non approva il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) e il bilancio preventivo;
- b) quando viene meno la maggioranza dei suoi componenti.

In questi casi il Presidente o, in sua mancanza, il membro più anziano tra i Consiglieri ancora in carica assumerà l'ordinaria amministrazione e provvederà entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo a indire nuove elezioni.

**Art. 20.** Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione e all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci. In particolare:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente;
- revoca, per fondati motivi, il Presidente;
- propone all'Assemblea il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- redige il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, nonché quello preventivo per l'anno in corso e li

sottopone all'approvazione dell'Assemblea;

- riceve le domande di adesione di nuovi soci che accoglie o rigetta;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera i provvedimenti di perdita di qualifica di socio, di cui all'art. 10;
- delibera i provvedimenti di esclusione, di cui all'art. 11, da sottoporre a ratifica assembleare;
- nomina il Comitato di Redazione e detta la linea editoriale della rivista "Veganzetta";
- nomina il Direttore Responsabile della testata;
- nomina la Redazione della rivista "Veganzetta".

Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi a uno o più associati determinandone i limiti.

#### **IL PRESIDENTE**

**Art. 21.** Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea degli Associati.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- c) firma gli atti o ne delega la firma;

d) convoca e presiede l'Assemblea degli Associati;

e) presiede il Comitato di Redazione.

Nei casi di estrema urgenza, può adottare i provvedimenti necessari a evitare pregiudizi all'Associazione, con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, nel corso della quale il Consiglio stesso dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti di urgenza era tale da legittimare l'intervento. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratificasse tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto o in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.

Il Presidente rimane in carica con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

#### **ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO**

**Art. 22.** L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria:

- la relazione morale;
- il bilancio consuntivo o il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
- il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

#### **ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

**Art. 23.** Per la realizzazione degli scopi istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quote associative;
- b) contributi degli aderenti;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche e finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse e accessorie;
- i) proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi.

**Art. 24.** Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- a) da beni immobili e mobili;
- b) donazioni, lasciti o successioni.

**Art. 25.** È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la

realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto e di quelle a esse direttamente connesse.

#### **SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 26.** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

#### **NORMA FINALE**

**Art. 27.** Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o dai regolamenti interni si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del codice civile.

\* \* \* \* \*

Approvato all'unanimità dai soci dell'Associazione nell'Assemblea straordinaria del 28 novembre 2009.